

**Verbale di Accordo Sindacale per la cessione di ramo d'azienda
tra la cedente COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI s rl e la cessionaria COPRA COOP a rl**

Il giorno 20 febbraio 2009 alle ore 12 si sono incontrati in Roma presso la Sede della FILCAMS - CGIL sita in Via di Leopoldo Serra 31, 00153 (RM);

L'Azienda Copra Ristorazione e servizi srl rappresentato da Sergio Efosi in qualità di Consigliere e direttore del personale

La cessionaria COPRA MED S.r.l. rappresentata da Silvestrini Vincenzo nella sua qualità di legale rappresentante;

E le Rappresentanze Sindacali Nazionali così composte: FILCAMS NAZIONALE Luciana Mastrocola , FISASCAT NAZIONALE Alfredo Magnifico UILTUCS NAZIONALE Emilio Fargnoli

Al fine di sottoscrivere il presente accordo sulla definizione della procedura prevista dall'art. 2112 del codice civile e dall'art. 47 legge n° 428 del 1990 in relazione al trasferimento di ramo d'azienda tra COPRA Ristorazione e servizi srl, di seguito denominata "cedente", alla COPRA MED S r.l. di seguito denominata "cessionaria".

Premesso

Che il ramo d'azienda di proprietà di COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI S.r.l., con sede legale in Via Bresciani 27 - 29100 Piacenza, sarà ceduto alla COPRA MED a S.r.l. con sede legale - Via Bresciani, 27 - 29100 Piacenza, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 47, 1° comma, legge 29 dicembre 1990, n. 428;


Che il ramo d'Azienda di proprietà di COPRA S.r.l. gestisce servizi di ristorazione come la cessionaria COPRA MED S.R.L. su tutto il territorio Centro Sud Italia e Liguria;

Che le finalità della acquisizione del ramo d'Azienda da parte della cessionaria, sono le seguenti ottimizzare e sviluppare le gestioni e le attività commerciali nel settore della ristorazione .

Che è stato dato tempestivamente corso ad un'ampia procedura di informativa sindacale da parte delle Società anche nei confronti dei sindacati di categoria sia provinciali che delle unità produttive interessate, come previsto dal capoverso del citato art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990,;

Si conferma che con detto trasferimento vengono mantenuti i livelli occupazionali e avrà effetto dal giorno 01 marzo 2009. Che detto trasferimento interessa 258 dipendenti di COPRA ristorazione e servizi S.r.l., nominativamente individuati ed operanti presso il territorio come da elenco allegato

Che le parti intendono avviare un sistema di relazioni sindacali di tipo partecipativo in grado di interpretare un nuovo modello di relazioni congiuntamente con la Direzione aziendale;


Si conviene quanto segue

Le premesse fanno parte integrante del presente verbale.

Ai lavoratori interessati al trasferimento l'applicazione contrattuale attuale del CCNL turismo pubblici esercizi viene mantenuto, detto trasferimento avviene senza soluzione di continuità, senza apposizione del periodo di prova nel rispetto dell'art. 2112 C.C., e con il mantenimento dell'attuale sede di lavoro.

I dipendenti interessati al trasferimento manterranno nella società di destinazione tutti i trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione di primo e di secondo livello ai sensi e per gli effetti del 2112 C.C. con conservazione del trattamento economico complessivo, verranno inoltre mantenute tutte le condizioni di miglior favore in essere aggiuntive alla contrattazione collettiva e individuale

Il TFR maturato dai dipendenti verrà trasferito dalla cedente alla cessionaria alla data del passaggio, viene mantenuta l'anzianità di servizio a tutti i lavoratori oggetto del trasferimento.

I ratei della 13^a e 14^a mensilità, ferie, R.o.L., scatti di anzianità maturati e maturandi saranno posti in carico alla subentrante che provvederà a liquidare tali spettanze alle effettive scadenze.

Il personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro sarà assunto dalla subentrante al termine degli eventi che hanno determinato tali assenze, alle medesime condizioni contrattuali di questo accordo.

Il personale ancora in prova al momento di questo trasferimento terminerà la prova con la subentrante.

I lavoratori assunti a tempo determinato manterranno i termini di scadenza in origine fissati dalla cedente.


La cessionaria ai fini della stabilizzazione degli stessi riconoscerà l'anzianità maturata da tutti i lavoratori assunti a tempo determinato ai fini del raggiungimento dei 36 mesi di anzianità.

Per tutti i lavoratori iscritti alle OO.SS. firmatarie del CCNL applicato, verranno trasferite le deleghe di iscrizione sindacale dalla cedente alla cessionaria.

FILCAMS - CGIL Nazionale




UILTUCS - UIL Nazionale



FISASCAT - CISL - Nazionale



COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI SRL



COPRA MED SRL

